

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

di concerto con

l'Assessore per l'Economia

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 e s.m.i;

**VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di Stabilità regionale";

**VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2019-2021;

**VISTA** la Delibera n. 75 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio pluriennale ed il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2019;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 con il quale, tra l'altro, sono state determinate in **340.000.000,00 euro** le assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei Comuni per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che le predette risorse disponibili di parte corrente da destinare ai Comuni per l'anno 2019 di cui al comma 1 dell'art. della 6 L.r. n. 5/2014 e s.m.i devono essere considerate al netto:

- di 2.000.000,00 euro per la copertura degli oneri relativi alla garanzia solidale prestata dalla Regione quale saldo somme riconosciute all' EAS ai sensi del comma 8, lett. b), dell'art. 4 della L.r. n. 16/2017 e s.m.i.;
- dell'accantonamento di € 22.750.000,00 disposto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.7 L.r. n. 8/2017 e s.m.i. e del comma 6 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019, nelle more della definizione della cessione al Fondo pensioni del 35% del capitale netto del FIPRS;

**CONSIDERATO** che, a valere sulla richiamata assegnazione per l'anno 2019, con le norme di seguito specificate sono stati autorizzati i seguenti interventi:

- contributo di 6.000.000,00 euro in favore delle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare (comma 7 dell'art. 1 della L.r. n. 27/2016);
- contributo straordinario dell'importo di 3.000.000,00 euro *una tantum* in favore dei comuni che hanno concluso processi di stabilizzazione del personale a tempo determinato nel periodo compreso del 1.1.2010 e la data di entrata in vigore della L.r. n. 27/2016 (lett. e- quater co 6 art. 15 L.r. n. 8/2018 e s.m.i.);
- anticipazioni da concedere ai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.r. n. 16/2017 per l'importo di 1.000.000,00 di euro;

- contributo di 2.950.000,00 di euro per far fronte alle emergenze finanziarie dei Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 2011 al 2016 (comma 8bis dell'art. 6 della L.r. n. 9/2015, comma 9 dell'art. 1 della L.r. n. 27/2016, comma 5 dell'art. 19 della L.r. n. 8/2017 e dell'art. 3 L.r. n. 19/2017);
- compartecipazione regionale ai contributi statali in favore dell'associazionismo comunale per l'anno 2019, pari a 679.535,19 euro, prevista dall'art.19 della L.r. n. 8/2018 e dal comma 2 dell'art. 39 della L.r.n.1/2019;
- contributo alle Associazioni di comuni e loro amministratori, previsto dall'art. 9 della L.r. n. 8/2018 e determinato in 800.000,00 euro dalla Conferenza Regione -Autonomie locali nelle sedute del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018;
- applicazione per l'anno 2019 delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 9, comma 3, L.r. n. 15/2017 (stabilizzazioni "con copertura quinquennale"), ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019 per complessivi 1.055.000,00 euro;
- contributo dell'importo complessivo di 2.000.000,00 euro da riconoscere ai comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle in considerazione di particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio(comma 1 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e comma 3 dell'art. 7 della L.r. n.1/2019);
- contributo straordinario di 1.000.000,00 per l'implementazione dell'attività di cargo dell'aeroporto di Comiso euro previsto dai commi 2 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- riserva di 5.000.000,00 euro da destinare alle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (commi 3 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo da riconoscere ai comuni commissariati per infiltrazioni mafiose per l'importo complessivo di 1.000.000,00 euro (commi 5 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo di 1.000.000,00 euro da riconoscere al comune di Agrigento (commi 6, lett. a), dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo di 1.500.000,00 euro da riconoscere al comune di Siracusa (commi 6, lett. b), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo di 1.000.000,00 euro da riconoscere al comune di Ragusa (commi 6, lett. c), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo da riconoscere, per l'importo complessivo di 1.000.000,00 euro, ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015 (comma 6, lett. d), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo da riconoscere, per l'importo complessivo di 1.000.000,00 euro, al comune di Messina ed ai Comuni che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionale dell'1 ottobre 2009 (commi 6, lett. e), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario di 1.000.000,00 euro da concedere ai comuni che hanno conseguito la "bandiera blu" e la "bandiera verde" (commi 9 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario da concedere, per l'importo complessivo di 1.000.000,00 euro, ai comuni che hanno conseguito riconoscimento di "borgo più bello d'Italia" e quello di "borgo dei borghi" (commi 10 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario per l'importo complessivo di 5.000.000,00 euro, da concedere ai comuni che nell'anno 2018 hanno superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata in materia di RSU (commi 11 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);

- contributo straordinario di 300.000,00 euro da concedere ai comuni che hanno subito danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009 (commi 16 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario di 600.000,00 euro da concedere al comune Lipari destinato a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX (commi 17 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- riserva di 5.000.000,00 euro destinata alle comunità alloggio per disabili psichici (commi 18 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- somma di 150.000,00 euro destinata a promuovere l'insediamento di sezioni distaccate degli Uffici giudiziari nei comuni di Mistretta, Nicosia e Modica (commi 13 e 14 dell'art.15 della L.R. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);

**VISTO** il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. come modificato, in particolare, dal comma 1 dell'art.14 della L.r. n. 8/2018 che, testualmente, recita: *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2016. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;*

**VISTO** il comma 15 del citato art. 7 della L.R. n. 3/2016 - come modificato, dal comma 6 dell'art. 1 della L.R. n. 27/2017 e, in ultimo, dal comma 5 dell'art. 14 della la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che tra l'altro prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

**VISTO** il comma 1quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

**VISTO** il comma 9 dell'art.1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 che prevede che il 10 per cento delle assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei Comuni per gli anni 2017, 2018 e 2019 siano destinate all'assistenza dei disabili gravi;

**VISTA** la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, il quale prevede che la Regione garantisce la copertura della quota complementare del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

**VISTO** il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo

determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

**VISTI** il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. da iscrivere in apposito capitolo di bilancio a cura del Ragioniere Generale, su richiesta del competente Ufficio;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 il quale prevede che, a sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2018-2020, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;

**VISTO** il documento (trasmesso con nota prot. n. 8303 del 21 maggio 2019) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 14 maggio 2019 nel corso della quale, tra l'altro, sono state approvate le modalità di riparto provvisorio proposte dal Governo regionale delle risorse effettivamente disponibili, prevedendo che non appena sarà resa disponibile l'ulteriore quota di € 22.750.000,00, la stessa dovrà essere assegnata solo ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e con le medesime modalità di riparto provvisorio concordate;

**VISTA** la nota prot. n. 8489 del 24 maggio 2019 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali concernente il rapporto sull'attività tecnica svolta in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie in argomento;

**CONSIDERATO** che, al netto delle riserve e degli accantonamenti di legge sopra richiamati, le risorse disponibili di cui al comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., da ripartire ai Comuni siciliani per l'anno 2019 risultano pari a **272.215.464,81 euro**;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, il riparto delle risorse previste dal comma 1 dell'art. 6 della medesima legge regionale è stato sottoposto alle valutazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali, in data 14 maggio 2019 e risulta conforme alla disciplina sopra richiamata;

**CONSIDERATO**, in particolare, che il riparto provvisorio approvato dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, nel dettaglio, prevede di:

- assegnare alle seguenti **8 classi demografiche**, tenuto conto della disposizione di cui al comma 15 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i gli importi complessivi di seguito specificati che, rispetto ai valori stabiliti in sede di riparto per l'anno 2018, che risultano uguali per le prime tre fasce e ridotti di circa il 14% per le fasce con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti:

1^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	1.000 abitanti	€ 11.500.000,00
2^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	3.000 abitanti	€ 50.500.000,00
3^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	5.000 abitanti	€ 59.260.000,00
4^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	10.000 abitanti	€ 34.155.556,17
5^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	20.000 abitanti	€ 25.508.579,93
6^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	60.000 abitanti	€ 37.527.876,91
7^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	100.000 abitanti	€ 10.634.337,31
8^ fascia – Comuni con pop. superiore a	100.000 abitanti	€ 31.129.114,49

- attribuire ai due criteri principali (popolazione e assegnazione 2016) i seguenti pesi, differenziati per singole classi demografiche:

<i>Fascia</i>	<i>Peso "popolazione"</i>	<i>Peso "assegnazione 2016"</i>
• 1^ fascia	12 %	88 %
• 2^ fascia	11 %	89 %
• 3^ fascia	10 %	90 %
• 4^ fascia	9 %	91 %
• 5^ fascia	8 %	92 %
• 6^ fascia	7 %	93 %
• 7^ fascia	6 %	94 %
• 8^ fascia	5 %	95 %

- destinare la somma complessiva di € 12.000.000,00 alla "perequazione" delle assegnazioni per garantire:
  1. la medesima assegnazione dell'anno 2015 ai Comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 2017 e per i quali sussiste il requisito previsto dal comma 4 dell'art. 15 L.r. n. 8/2018;
  2. la completa copertura delle richiamate "quote complementari" del fabbisogno finanziario relativo ai contratti a tempo determinato e/o indeterminato degli enti locali già a carico degli stessi e non coperte con le risorse del Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della l.r. n. 5/2014 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che, la rilevazione dei dati per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 22 della L.r. n.1/2019 non è stata ultimata, in sede di riparto provvisorio, in relazione alle "**quote complementari**" della spesa per la proroga dei contratti del personale precario è possibile perequare le somme da attribuire riferite agli importi provvisori comunicati dal Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali" con nota prot. n.6351 dell'11 aprile 2019, per l'importo complessivo di 6.693.887,03 euro, come dettagliatamente specificato nella colonna "O";

**VISTA** la nota prot. n. 10100 del 12 luglio 2018, con la quale il Servizio 1 "Assetto istituzionale e territoriale" del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha precisato che i Comuni in possesso dei requisiti per essere ammessi al beneficio previsto dal citato comma 4 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 sono i seguenti: Motta Camastra, Racalmuto, Giardini-Naxos, Campobello di Licata, Leonforte, Tremestieri Etneo ed Avola;

**CONSIDERATO** che, in attuazione del richiamato comma 4 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018, si rende necessario perequare le quote da attribuire ai comuni di Racalmuto, Giardini-Naxos, Campobello di Licata, Leonforte, Tremestieri Etneo ed Avola, incrementando le stesse per complessivi 1.711.718,73 euro, come dettagliatamente specificato nella colonna "P";

**RITENUTO** di autorizzare, in base al riparto provvisorio approvato con il presente decreto, l'assegnazione delle prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2019 in favore dei Comuni, con riserva di procedere all'assegnazione della quarta trimestralità a seguito del riparto definitivo con il quale sarà effettuato il riequilibrio di cui al comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, tenendo conto delle quote complementari definitive da garantire in attuazione delle specifiche disposizioni di legge, nonché delle risorse da assegnare a titolo di riserva;

**RITENUTO**, per quanto sopra rappresentato, di dovere provvedere, come risulta dall'allegato prospetto facente parte integrante del presente decreto (colonna "Q"), al riparto provvisorio della somma complessiva di **268.621.070,57 euro**, da destinare ai Comuni per l'anno 2019 a titolo di trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., accantonando la somma di **3.594.384,24 euro** per l'ulteriore perequazione delle quote

complementari in attuazione della disposizione di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 22 della L.r. n. 1/2019;

*per quanto sopra esposto*

## DECRETA

### Art. 1

E' approvato il riparto provvisorio delle risorse destinate per l'anno 2019 ai Comuni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, per complessivi **268.621.070,57 euro**, come specificato nella colonna "Q" dell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto.

### Art. 2

In relazione al riparto provvisorio approvato con il presente decreto, è autorizzata l'assegnazione in favore dei Comuni delle prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2019, con riserva di disporre l'assegnazione della quarta trimestralità a seguito del riparto definitivo.

### Art. 3

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Per effetto del comma 1quater del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto.

### Art. 4

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è fatto obbligo, altresì, ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 10 per cento delle somme loro trasferite, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, da destinare all'assistenza dei disabili gravi.

### Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 03-06-2019

L'Assessore per l'Economia  
Gaetano Armao

Il Dirigente del Servizio  
Maria Teresa Tornabene



L'Assessore per le Autonomie locali  
e la Funzione pubblica  
Grasso

Il Dirigente Generale  
Margherita Rizza